



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

OGGETTO: Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19. Sospensione delle attività di vendita al dettaglio dalle ore 20,00 sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie strutture di vendita ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale sono state adottate "Misure urgenti connesse con la proroga (31 gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"

RICHIAMATI

- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito dalla Legge n. 13 del 05.03.2020;
- il Decreto Legge 25.03.2020 n.19, rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 convertito dalla Legge n.35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla Legge 14.07.2020 n. 74;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, in vigore fino al 13.11.2020, nonché il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione e rossa in relazione ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del paese;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

CONSIDERATO che la Puglia con Ordinanza del Ministero della salute, risulta destinataria di misure stringenti con un livello di rischio "alto" (cd, area arancione) e considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il recente incremento dei casi sia sul territorio comunale che nelle zone limitrofe, che hanno portato la provincia di Barletta-Andria-Trani ad essere una delle province in Puglia con un più elevato aumento di casi;

RILEVATO che in queste ultime settimane sono sempre più pressanti le esigenze di contenimento della circolazione delle persone considerando la possibilità di agire in maniera radicale intervenendo sugli orari di apertura dei negozi su tutto il territorio comunale;

ATTESA la necessità, per quanto su indicato, di dover adottare misure più restrittive a tutela della salute pubblica, diritto costituzionalmente prevalente, in questo particolare momento, a quello all'iniziativa economica privata che comunque sarebbe soddisfatto attraverso il mantenimento dell'apertura quotidiana nella fascia oraria fino alle 20,00;

RITENUTO che, per quanto sopra richiamato, al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica, occorre mettere in campo iniziative urgenti volte a contenere il contagio su tutto il territorio comunale;

DATO ATTO che le Amministrazioni comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dell'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali, a condizione che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;

SENTITE le Associazioni di categoria del territorio;

VALUTATA la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTO, altresì, l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000 n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi della città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in permessa con decorrenza dal **14 novembre 2020 al 3 dicembre 2020**, eventualmente reiterabile e modificabile anche più volte fino al tempo in cui permane la situazione emergenziale da Covid-19, salvo proroghe, le misure di seguito indicate:

1. la sospensione quotidiana, su tutto il territorio comunale, a partire **dalle ore 20,00** delle attività di vendita al dettaglio sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie strutture di vendita, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020 e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1 comma 9 lettera ff) del DPCM 3 novembre 2020;
2. resta ferma la efficacia dell'ordinanza sindacale prot. n. 72116 del 26 ottobre 2020 relativa all'apertura e chiusura distributori automatici H24.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad euro 3.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

Informa altresì che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali

DISPONE

Che copia della presente

- venga pubblicata sul sito web del Comune di Barletta al fine di darne la massima diffusione

- venga trasmessa al Sig. Prefetto di Barletta Andria Trani
- venga trasmessa al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine ai quali è demandato il controllo per il rispetto della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199)

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito

